



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE QUINTA CIVILE  
IL PRESIDENTE

- visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali*”, in corso di conversione, e in particolare l’art. 36 che ha prorogato all’11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell’art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020 (“1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. / 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”), nonché differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall’art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020 (“6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”);

- Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma n.5273 del 20 aprile 2020 relativo allo svolgimento dell’attività giudiziaria, di quelle amministrative

complementari e di supporto nonché alle misure di sicurezza igienico-sanitaria nel periodo compreso fra il 16 aprile e il 30 giugno 2020;

- Visti i precedenti provvedimenti del 9 marzo 2020, 19 marzo 2020 e 9 aprile 2020 con cui sono state adottate specifiche misure organizzative al fine di assicurare la continuità dell'attività giudiziaria per quanto di competenza della V Sezione Civile del Tribunale di Roma;

#### INVITA

i giudici della Sezione a trattare nel periodo fino all'11 maggio 2020, esclusivamente in forma scritta, le cause la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori valutando, a tale fine, anche la necessità di conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con quella di assicurare il servizio della giustizia nonché l'esigenza di contenere, per quanto possibile, il disagio operativo attuale e le prevedibili difficoltà che si avranno alla ripresa dell'attività giudiziaria dopo il 30 giugno 2020.

In una ottica di ragionevole durata del processo e tenuto conto delle esigenze appena esplicitate potranno essere valutate ai fini della dichiarazione di urgenza anche le cause chiamate per la precisazione delle conclusioni o per la decisione sulle richieste istruttorie ove di risalente iscrizione a ruolo e ravvisandosi motivi che rendano opportuno evitare il differimento.

#### INVITA

i giudici della sezione a privilegiare nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020 la "trattazione scritta" per le cause - che, oltre a non richiedere la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, non sono oggetto della previsione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, come modificata dall'art. 36 d.l. n. 23/2020, che ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 sul compimento di attività che avrebbero dovuto essere svolte nello stesso intervallo temporale.

Nel caso in cui operi detta previsione i giudici, nel considerare l'incidenza della sospensione (es. mancato decorso dei 90 giorni liberi fra notifica ed udienza di comparizione o dei 20 giorni per la costituzione del convenuto, mancato decorso dei termini istruttori per memorie o repliche), valuteranno l'opportunità di disporre il rinvio del procedimento ad epoca successiva al 30 giugno 2020 comunicando la data della nuova udienza per via telematica con congruo anticipo rispetto alla data della udienza oggetto di rinvio.

Appare opportuno adottare le stesse cautele, procedure e modalità operative per le controversie in materia di comodato e di affitto di azienda da trattare con il rito di cui all'art. 447 bis cpc.

Per la "trattazione scritta", ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, vanno osservate le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 aprile 2020.

La modalità di svolgimento dell'udienza viene annotata nello "storico del fascicolo" di ogni procedimento con la dicitura "trattazione scritta".

### DISPONE

Durante il periodo fino al 30 giugno 2020 la trattazione delle cause presso le aule della V Sezione Civile del Tribunale dovrà essere limitata agli adempimenti istruttori non differibili - da intendersi in senso ancor più restrittivo con riguardo agli adempimenti del mese di maggio 2020 - considerando l'esigenza di ridurre al minimo le occasioni di contatto personale che possono favorire il propagarsi dell'epidemia nonché tenendo conto del fatto che per il personale amministrativo, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è costituito dal cd. lavoro agile, con conseguente riduzione delle presenze negli uffici del tribunale e di impossibilità di accesso da remoto ai sistemi informativi in uso nelle cancellerie.

Nel decreto che fissa o conferma l'udienza da tenersi in tribunale il giudice:

- fissa la causa ad orario preciso e ben differenziato da quello delle altre cause in trattazione per la stessa udienza, considerando il tempo necessario a svolgere gli incumbenti di ciascuna causa ed evitando la possibilità di assembramenti fra le persone in attesa della trattazione degli altri procedimenti;
- indica l'orario di espletamento dell'interrogatorio delle parti, libero o formale, o del tentativo di conciliazione;
- indica l'orario di escussione di ciascun testimone, determinato in base alla prevedibile durata della sua deposizione e dell'esigenza di evitare contatti con gli altri testimoni;
- indica l'orario di convocazione del consulente tecnico d'ufficio;

I giudici valutano la possibilità di celebrare le udienze pubbliche a porte chiuse ai sensi, rispettivamente, dell'art. 128 c.p.c. e dell'art. 472, comma 3, c.p.p., compatibilmente con il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

L'accesso in aula d'udienza è consentito, secondo le indicazioni del giudice, esclusivamente ai difensori, alle parti e ai testimoni interessati al procedimento in trattazione.

Le persone ammesse in aula d'udienza, durante il tempo in cui vi rimangono, sono tenute a indossare i presidi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e guanti) e a rispettare il distanziamento minimo stabilito dall'autorità sanitaria. Durante l'udienza deve essere assicurato un continuo ricambio d'aria nell'aula d'udienza.

Terminata l'udienza i difensori, qualora non impegnati in altre cause, e le parti lasciano immediatamente il tribunale. I testimoni escono dal tribunale non appena conclusa la deposizione, a meno che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze (confronti, richiesta di precisazioni) adottando in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale durante l'attesa.

Se necessario, il giudice impartisce idonee disposizioni per evitare assembramenti nei pressi dell'aula d'udienza durante l'eventuale attesa per la trattazione della causa.

Quotidianamente, entro le ore 9,00, la cancelleria della sezione fornirà al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al tribunale un elenco delle cause in trattazione per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne hanno effettivamente titolo.

#### INVITA

gli avvocati a curare il deposito di atti processuali, istanze e documenti esclusivamente a mezzo di deposito telematico ed a rivolgersi alle cancellerie per informazioni solo per le procedure che rivestano carattere di urgenza privilegiando comunque la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica all'indirizzo istituzionale (nome.cognome@giustizia.it);

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni già diramate con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma n.5273 del 20 aprile 2020 relative allo svolgimento dell'attività giudiziaria, di quelle amministrative complementari e di supporto, e relative alle misure di sicurezza igienico-sanitaria nel periodo compreso fra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, anche nella parte in cui richiama tutti i precedenti provvedimenti Presidenziali relativi allo svolgimento dell'attività giudiziaria, di quelle amministrative complementari e di supporto, e relativi alle misure di sicurezza igienico-sanitaria nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020 (decreti nn. 3585 del 5 marzo 2020, 3752 del 6 marzo 2020, 3776 del 9 marzo 2020, 3817 del 10 marzo 2020, 3882 e 3922 dell'11 marzo 2020, 4039 e 4057 del 13 marzo 2020, 1257 del 18 marzo 2020, 4240 del 19 marzo 2002, 4300 del 20 marzo 2020, 1336 e 4669 del 31 marzo 2020).

Il presente provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti del 9 marzo 2020, 19 marzo 2020 e 9 aprile 2020 con cui sono state adottate specifiche misure organizzative al fine di assicurare la continuità dell'attività giudiziaria per quanto di competenza della V Sezione Civile del Tribunale di Roma.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, a tutti i Giudici e al Personale Amministrativo della Sezione.

Si affigga alle entrate e nel corridoio della sezione

22 aprile 2020

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
(Lorenzo Pontecorvo)

